

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1436

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, BIONDI, MAMMÌ, MILANI, BALZAMO, ANIASI,  
COLUCCI, OLCESE, LA GANGA, SALVATORE, SPINI**

*Presentata il 26 febbraio 1980*

**Modificazioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente  
le elezioni dei Consigli regionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la terza legislatura dei consigli regionali, le Regioni a statuto ordinario affrontano, nella pienezza dei loro poteri e dei loro compiti, il ruolo che la Costituzione, gli statuti e le leggi di attuazione costituzionale hanno ad esse assegnato, essendo ormai sostanzialmente completata la fase costituente del nuovo ordinamento regionale.

Emergono problemi di funzionalità dei consigli regionali che la legge 17 febbraio 1968, n. 108, non ha risolto in modo adeguato. È appena il caso di ricordare che tale legge fu elaborata ed approvata in epoca nella quale non era prevedibile che gli statuti regionali avrebbero organizzato il funzionamento dei consigli regionali sulla base del principio della divisione del lavoro per commissioni (prevaleva allora l'ipotesi di un funzionamento essenzialmen-

te assembleare, sulla falsariga di quanto allora avveniva per i consigli comunali). Neppure era prevedibile nel 1968 il notevole incremento delle funzioni e dei compiti che la successiva legislazione di trasferimento, ed in particolare la legge 22 luglio 1975, n. 382, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avrebbe attribuito alle Regioni. Più in generale, il modello di riferimento, in materia di organizzazione interna delle Regioni di diritto comune, era allora quello delineato dalla legge Scelba del 1953 (legge 10 febbraio 1953, n. 62), modello che si rivelò subito tanto insoddisfacente da essere quasi immediatamente abrogato con la legge 23 dicembre 1970, n. 1084.

L'organizzazione dei Consigli regionali per commissioni e il forte aumento e la accresciuta complessità dei compiti legi-

slativi assegnati alle Regioni impongono ormai di adeguare la composizione dei Consigli regionali, e soprattutto dei Consigli delle regioni piccole e medie, nelle quali risulta non di rado impossibile il funzionamento delle commissioni consiliari in condizioni di sufficiente rappresentatività delle diverse forze politiche e di adeguata specializzazione dell'attività legislativa, e potrà d'altra parte consentire una più adeguata selezione del personale di governo della Regione, che, come è noto, per dettato costituzionale, deve essere tratto dal seno del Consiglio regionale. Tale aumento del numero dei consiglieri regionali va peraltro contenuto nella misura minima compatibile con le sopraccennate esigenze obiettive di funzionalità e di efficienza legislativa e amministrativa.

Nel contempo riteniamo debba essere determinato in modo rigoroso, con una disposizione legislativa « di principio » ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,

il « tetto » delle indennità di carica e dei rimborsi spese riconosciuti ai Consiglieri regionali, ai presidenti delle Giunte regionali, ai membri degli uffici di presidenza dei Consigli regionali e ai membri delle Giunte regionali. Ferma restando le competenze regionale nel disciplinare queste materie, non è infatti ammissibile una rincorsa tra le Regioni che porti le indennità e i rimborsi spese a misure esorbitanti rispetto a quanto è previsto, da una parte, per i membri del Governo e Parlamento nazionale, dall'altra, per gli Amministratori comunali.

Trattandosi di disposizioni essenziali a garantire, esaurita la fase costituente dell'ordinamento regionale, il « decollo » delle nuove istituzioni di autogoverno regionale, confidiamo, onorevoli colleghi, che questa proposta di legge possa essere approvata in tempo utile prima della indizione dei comizi elettorali per la terza legislatura dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Regionale è composto:

a) di 100 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) di 70 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) di 50 membri nelle altre Regioni ».

## ART. 2.

L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare una sola preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 5, due preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 10, tre preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 11 a 20, quattro preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri supera i 20 ».

## ART. 3.

Il trattamento economico dei consiglieri regionali, comprensivo dei gettoni di presenza, non può in nessun caso superare il 65 per cento dell'indennità spettante ai deputati al Parlamento determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Il trattamento economico dei Presidenti e dei vice Presidenti dei Consigli regionali nonché dei Presidenti delle commissioni dei Consigli regionali non può in nessun caso superare il 100 per cento della suddetta indennità.

L'indennità di carica dei Presidenti delle Giunte regionali non può in nessun caso superare il 65 per cento delle indennità previste dalla legge per i Ministri della Repubblica.

L'indennità di carica dei membri della Giunta regionale non può in nessun caso superare il 65 per cento delle indennità previste dalla legge per i sottosegretari di Stato.

Per i rimborsi delle spese dei consiglieri regionali la legge regionale non può in nessun caso prevedere criteri e modalità più favorevoli di quelle previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per le indennità di trasferta del personale di cui alla tabella A della predetta legge.